

DELIBERA PODESTARIE

12.931 n. 45599

Chiamata il 7.11.31

Approvata dalla G.P.A. il 31.3.32.

MUNICIPIO DI LIVORNO

VECCHIO REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1.

In tutto il territorio del Comune chiunque voglia eseguire opere edilizie di elevazioni e sotterranee, siano costruzioni di nuovi edifici, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già approvate, prima e dopo che sia stata iniziata l'esecuzione; o infine voglia introdurre modificazioni nelle facciate dei fabbricati verso strade e piazze visibili dal suolo pubblico, deve essere mutuo di autorizzazione comunale.

Sono eccettuati dall'autorizzazione solo i lavori d'ordinaria manutenzione.

Si potranno pure eseguire opere edilizie prima di avere ottenuto la prescritta autorizzazione comunale quando si tratti:

- a) di provvedimenti richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene, da indicarsi specificatamente nella denuncia o intimati dai competenti Uffici Comunali.
- b) di modificazioni interne ai fabbricati industriali previo parere dell'Ufficiale Sanitario.
- c) di opere provvisoriale e di costruzione di porticati e sleccati per cantieri edilizi.

In tutti questi casi resta fermo l'obbligo della denuncia delle opere all'Autorità Comunale, ed il proprietario delle opere stesse resterà pienamente responsabile della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore con l'obbligo di sospendere in caso di rifiuto del nulla osta; resta pure fermo l'obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni che venissero emanate dall'Autorità Comunale, tanto per le opere già eseguite, come per quelle da eseguire.

Spetta l'obbligo di denuncia di tutte le opere previste dal presente arti-

dall'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale o dall'Ing. incaricato e da nove membri nominati dal Podestà e scelti fra persone di notoria e riconosciuta competenza tecnica ed artistica in materia edilizia e urbanistica preferibilmente ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, costruttori e cultori d'arte.

Un funzionario dell'Ufficio Tecnico Municipale assiste senza voto alle adunanze delle Commissioni e riferisce sui progetti sottoposti all'esame e fungè da Segretario stendendo i verbali delle deliberazioni.

Articolo 4.

I membri elettivi della Commissione Edilizia durano in carica tre anni, essi si rinnovano per un terzo ogni anno; alla fine del primo e alla fine del secondo anno della nomina generale la rinnovazione del terzo si farà per sorteggio, successivamente per anzianità.

I membri che escono di carica non sono rieleggibili che dopo un anno. Non possono contemporaneamente far parte della predetta Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero e il genero.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti in cui si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei membri, questi, se presente ha l'obbligo di denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione, ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

La Commissione edilizia si riunirà di massima una volta al mese o quando ve ne sia la necessità.

Il Presidente della Commissione in casi di eccezionale importanza potrà, quando occorra, convocarla straordinariamente.

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica e potranno essere sostituiti con altri nominati dal Podestà.

Del parere della Commissione il Segretario riferirà sull'incanto relativo alla denuncia presentata e, quando il parere sia favorevole, apporrà sul relativo progetto la data del verbale di approvazione ed il timbro della Commissione che farà validare con firma da un membro di essa.

colo il denunciante è ritenuto proprietario delle opere edilizie da eseguire; qualora egli non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la denuncia deve esser fatta in concorso col proprietario del terreno stesso.

Articolo 2.

Il Podestà prenderà in esame le denunce di opere edilizie a mezzo dei suoi uffici, consultando, se del caso, la Commissione igienico edilizia e le altre Commissioni ed enti competenti.

Si dovrà sempre sentire il parere della Commissione edilizia quando trattasi:

- a) di progetti di nuovi fabbricati di riforma e ricostruzioni di edifici esistenti, in specie se visibili dal suolo pubblico, sulla ornamentazione delle facciate anche di case già esistenti, ed in generale di quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato, anche nei riguardi all'interesse dell'arte e dell'archeologia;
- b) di progetti di piani regolatori e di ampliamento della città;
- c) dell'interpretazione e dell'eventuali modificazioni al presente regolamento.

Il Podestà potrà dietro proposta dell'ufficio tecnico comunale in armonia al parere dell'Ufficiale Sanitario autorizzare l'esecuzione dei progetti di cui al comma a).

Ad ogni modo il voto della Commissione edilizia è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione del nulla osta di cui all'art. 1 che è riservato esclusivamente all'Autorità Comunale.

CAPITULO SECONDO

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 3.

La Commissione igienico edilizia è composta dal Podestà o da persona da lui delegata che la presiede, dal sovrintendente ai monumenti o da altra persona appartenente alla sovrintendenza dei monumenti che egli potrà delegare o volta per volta o permanentemente, dal Direttore dell'Ufficio d'Igiene,

DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE RICHIESTA E CONCESSIONI DI NULLA OSTA

Articolo 5.

Le denunce per l'esecuzione delle opere edilizie e quelle di varianti a progetti già approvati devono essere dirette al Podestà ed essere corredate da disegni atti ad identificare chiaramente le opere che si vogliono eseguire. I disegni saranno redatti in doppio originale e dovranno indicare l'orientamento e le ragioni di confinanza, agli effetti del computo dei cortili e dell'applicazione del regolamento d'igiene, la indicazione del modo di allontanare i rifiuti domestici, le materie immonde e le acque piovuali.

I disegni saranno slessi su carta bianca o su tela in fogli di superficie non maggiore di 1 metro quadro piegati nelle dimensioni di 0,21 per 0,31, in scala metrica nel rapporto da 1 a 100 per l'insieme e di almeno 1 a 20 per i dettagli salvo casi eccezionali.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani quando non siano identici fra loro; tutte le facciate, nonchè quelle interne quando possono essere vedute in parte o completamente dalla pubblica via; una sezione trasversale fatta secondo una linea che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; i dettagli ornamentali comprendenti una intera campata di fronte, ed una planimetria generale della località, in scala minore ove siano identificate l'esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi fino ad una via denominata.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e le altezze interne dei locali in ogni piano;
- b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;
- c) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti, dei cortili e dei cavedi di compenso;
- d) tutti quei dati che valgono a far conoscere i precisi rapporti allimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti.

In aggiunta dei documenti di che sopra chi domanda di costruire un nuovo edificio dovrà presentare un estratto di mappa da richiedersi preventivamente all'ufficio tecnico comunale con indicata la forma e le adiacenze del terreno su cui dovrà sorgere la costruzione e la dichiarazione che il terreno è fabbricabile.

Tale dichiarazione verrà rilasciata solennemente quando il terreno abbia un lato sulla strada regolarmente sistemata od appartenga ad un piano regolatore debitamente approvato dal Comune ed il proprietario del terreno od il proprietario della zona interessata dal piano regolatore si impegni con atto scritto a costruire contemporaneamente le strade d'accesso alle nuove costruzioni per tutto il fronte del terreno dove dovrà sorgere la costruzione stessa dovando delle strade di accesso di massciata e fognatura allacciata alla fogna comunale.

Per le costruzioni che dovranno sorgere in frazioni rurali sarà in facoltà della Commissione edilizia il non richiedere le condizioni e dichiarazioni di cui al precedente comma.

Una copia dei disegni approvati dall'Autorità Comunale e da essa visitati, sarà restituita a chi ha presentato la denuncia.

Articolo 6.

Le denunce e i tipi devono portare la firma della persona per conto della quale l'opera deve essere eseguita oltre chè dal proprietario del terreno nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1, o del rispettivo legale rappresentante; dovranno altresì portare la firma del progettista e del Direttore delle opere che dovrà essere ingegnere o architetto, laureato in una sede delle Scuole di applicazione del Regno, o comunque autorizzato ad esercitare nel Regno la professione d'Ingegnere o Architetto con titoli equipollenti a quelli conseguiti in dette scuole di applicazione. Soltanto per le costruzioni di minore importanza, e per le costruzioni rurali, sarà sufficiente la firma di un perito agrimensore (geometra) oppure di un perito industriale e quella dell'esecutore che dovrà essere, o ingegnere o architetto laureato come sopra, o perito edile o perito agrimensore o perito industriale, o anche un capomaestro di riconosciuta perizia.

Nel caso di opere di pochissima importanza in edifici esistenti, la denuncia potrà essere presentata senza disegno ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore dell'opera, ed in tal caso è riservato al Podestà il diritto di richiedere quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da ese-

Tutti i firmatari delle denunce devono indicare la loro resistenza ed il loro domicilio, ed in ogni caso, devono avere un recapito in città per le comunicazioni del Sindaco.

Finché manca la firma dell'assuntore dell'esecuzione dei lavori di fronte all'autorità, spetta al Direttore delle opere ed al proprietario oltretutto ai suoi mandati, anche la responsabilità riflettente l'esecuzione.

Articolo 7.

Nessun lavoro potrà essere intrapreso senza aver ricevuto il nulla osta.

Il Sindaco comunicherà l'esito della domanda entro un periodo massimo di trenta giorni dalla presentazione del progetto.

Ove si tratti di progetti di costruzione di particolare importanza, il Sindaco potrà stabilire un termine maggiore non superiore però ai 60 giorni per l'esame, dandone avviso al proprietario.

Articolo 8.

Il proprietario e il Direttore dei lavori di cui all'art. 6, sono responsabili che l'esecuzione dei lavori sia in tutto conforme ai progetti presentati e per quali sia stato concesso il nulla osta, e che essa risponda alle migliori norme dell'arte, talché le opere edilizie eseguite abbiano tutti i requisiti necessari perché riescano igieniche, solide, decorose ed atte alla loro destinazione.

Articolo 9.

Il nulla osta alla esecuzione dei lavori, costituisce solo una presunzione alla conformità delle opere stesse alle leggi e ai regolamenti in vigore, e non esonerano il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi con tutte le conseguenze di cui all'art. 11.

Articolo 10.

Le opere dovranno iniziare entro il periodo massimo di un anno dalla data della concessione del nulla osta.

Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre un anno, non potranno essere intraprese o riprese, se non previa nuova denuncia e nuovo nulla osta.

Articolo 11.

Spetta al Sindaco di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese e non conformi al progetto approvato o per qualsiasi ragione non rementari, con facoltà di provocare ove occorra dal giudice competente sanzione di far demolire a spese del proprietario o salvo quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'articolo 55 della Comunale e Provinciale.

Articolo 12.

Quando l'edificio debba sorgere in confine con la sede di una sanzione il proprietario deve chiedere al Sindaco in tempo utile la determinazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà poi attenersi in confino del progetto approvato. Entro quindici giorni dalla domanda si dovrà venire alla consegna dei detti punti fissi e alla redazione e firma del tivo verbale.

Prima di questa pratica e ferme le disposizioni dell'articolo 7 il potrà costruire nessuna opera in confine con la strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi colui che edifica deve fornire gli e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uo verranno indicate dall'incarico comunale e pagare tutte le spese, con quelle per eventuali bolli e tasse di registro del verbale.

CAPITOLO QUARTO

OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO

Articolo 13.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riparazioni e riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve vare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a p ed a cose attenuando quanto più possibile gli incomodi che i terzi i bero risentire dall'esecuzione di dette opere.

Articolo 14.

Ove le opere di cui all'articolo precedente debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici, con assito.

È fatta eccezione:

a) quando si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato; nei quali casi il proprietario a giudizio del Podestà potrà essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito ed autorizzato a sostituire altri convenienti ripari o segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

b) quando per sovrachio incaglio al pubblico transito il Podestà non possa permettere che venga ingombro coll'assito alcuna parte del suolo pubblico, nel qual caso il costruttore dovrà provvedere altrimenti ed a seconda delle migliori norme dell'arte, alla tutela della sicurezza pubblica senza però contravvenire alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 15.

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno metri 3,50 costruiti secondo le linee e le modalità che eventualmente potranno essere prescritte dall'Autorità Comunale.

Articolo 16.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di ripari debbono essere muniti di una lampada a vetro rosso visibile almeno alla distanza di metri 20 dal recinto o riparo su cui essa è posta: dette lampade per cura ed a spese di chi fabbricò debbono restare accese dal tramonto alla levata del sole.

Articolo 17.

Il Comune ha facoltà di servirsi senza corrispondere alcun compenso, degli assiti per il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 18.

Quando non sia necessaria la costruzione di un assito il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico deve essere sempre alto metri 3,50 dal

piano stradale; deve avere il piano chiuso e ben connesso eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante e non dovrà mai sporgere oltre il marciapiede.

Articolo 19.

Il Podestà potrà in casi particolari prescrivere speciali norme da applicarsi all'esecuzione della ponteggiatura.

In generale poi, i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica avranno stretto obbligo per tutto quanto si riferisce all'esecuzione dell'opera stessa, di effettuare tutte le providenze e tutti i migliori sistemi di pratica e di scienza, per evitare cause di danni alle persone e cose.

Articolo 20.

Chi fabbrica è responsabile verso il Comune di tutti i danni che in conseguenza dei lavori abbia arrecato al suolo pubblico, e dovrà quindi sostenere le spese dei lavori necessari al restauro e ripristino.

Agli effetti di questa disposizione il Podestà potrà prescrivere che prima dell'impianto dei recinti di cui all'art. 22 sia depositata una cauzione a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Articolo 21.

Quando il proprietario per qualsiasi ragione sia costretto ad interrompere i lavori, dovrà tuttavia provvedere all'esecuzione delle opere necessarie in modo da evitare ogni pericolo previa notifica ed accordi con l'Autorità Comunale.

Non adempiendosi a tale prescrizione il Podestà qualora vi fosse pericolo, potrà provvedere d'ufficio alle dette opere necessarie a termine dell'art. 153 della legge Comunale e Provinciale e 76 della legge sui lavori pubblici.

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori l'Autorità Comunale avrà facoltà di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordata.

Articolo 22.

Nelle opere di demolizione e specialmente allo stacco di materiali voluminosi e pesanti debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi

danno alle cose ed alle persone ed in particolare gli scoppimenti del terreno e conseguenti danneggiamenti o molestia ai fabbricati vicini.

È vietato tenere accumulati i materiali provenienti dalle demolizioni quando possano costituire pericolo d'incendi ed è vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori dell'edificio e appoggiare materiali posti alla rinfusa contro gli assiti ed i muri perimetrali.

Articolo 23.

I barbacani ed i puntelli piantati sopra il suolo delle strade non sono permessi che in casi di manifesta necessità e per tempi brevi e determinati. Chi avrà ottenuto la relativa licenza sarà in obbligo di tenere il suolo costantemente ai puntelli e ai barbacani sempre sgombro e pulito e di accendere la notte una o più lanterne a cristalli rossi e specialmente in corrispondenza delle cantonate. Tali lanterne dovranno essere visibili alla distanza di più di 20 metri.

CAPITOLO QUINTO

NUOVI EDIFICI

Articolo 24.

Tutti gli edifici in qualunque luogo del territorio Comunale costruiti, ricostruiti o modificati, saranno sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale per quanto riguarda la solidità, la salubrità e la previdenza dai pericoli d'incendi.

Articolo 25.

L'altezza dei nuovi fabbricati non dovrà superare una volta e mezzo la larghezza della strada antistante, ma potrà raggiungere i metri 10 qualunque sia la larghezza della via verso la quale l'edificio prospetta.

Il limite massimo di altezza è stabilito in metri 23, limite che può essere sorpassato quando trattasi di edifici di particolare importanza artistica.

L'altezza delle case sarà misurata dal punto più elevato del marciapiede che fronteggia l'edificio, o dal punto più elevato dal livello stradale ove

manchi il marciapiede, fino al punto più elevato della facciata dell'edificio, esclusi i cornicioni e torrette ed in essa sarà compreso il cornicione, gli uffici, i parapetti e gli abbaini delle soffitte qualora formino un corpo continuo con la facciata.

La larghezza delle vie sarà misurata sul nudo degli zoccoli dei fabbricati che vi fronteggiano.

Quando in forza di un piano di allineamento secondo la legge 25 giugno 1865 n. 2359, la larghezza della via debba essere cambiata, potrà il Comune concedere che l'altezza dell'edificio venga commisurata alla larghezza della via quale risulta dal piano regolatore in corso di attuazione. Se invece tale larghezza risultasse inferiore a quella attuale, si terrà per larghezza di essa quella segnata nel piano stesso.

Articolo 26.

Quando un edificio sia eretto all'angolo di due spazi pubblici, vie, piazze, ecc. di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico con figure di diversa larghezza, e la fronte e la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo, abbia l'estensione di almeno sette metri, allora ove non ostino motivi d'igiene o di estetica o di decoro che debbono essere specificati, è in facoltà del proprietario:

a) che la maggior altezza che l'edificio può avere a norma dell'art. 25 sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più largo, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto per una estensione, però, di non oltre metà della larghezza della strada più stretta con un minimo di 8 metri e un massimo di 25 metri.

Tale estensione, nel caso di un angolo con smusso o raccordo che non raggiunga i sette metri, deve misurarsi lungo il fronte dell'edificio verso lo spazio più stretto.

b) oppure che tutte le due fronti o tratti di fronte dell'edificio abbiano un'unica altezza (di conguaglio), quale risulterà dividendo per lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la superficie complessiva che esse, od essa avrebbero se si applicasse per ciascun lato o tratto, le norme dell'art. 25, purchè tale altezza di conguaglio non superi di più di 4 metri l'altezza consentita, in base a dette norme, per la fronte prospiciente lo spazio più stretto.

Ove la fronte prospiciente lo spazio più largo abbia la lunghezza di almeno 15 metri e l'edificio risvolli o continui verso spazi più stretti dall'una e dall'altra estremità di essa, le facoltà di cui ai precedenti commi a)

e b) potranno o l'una o l'altra essere applicati su ambedue questi spazi più stretti.

Potrà tuttavia ammettersi che l'edificio, anziché all'altezza unica di congruo, sia costruito ad altezze diverse, a condizioni che la superficie totale delle pareti non resulti inferiore a quella ottenuta coll'applicazione dell'art. 25 e che in nessuna parte l'altezza dell'edificio ecceda quella consentita dall'art. 25 verso lo spazio più largo e quella di conguaglio verso lo spazio più stretto.

In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo spazio o gli spazi più stretti non dovranno avere altezza superiore a quella stabilita dall'art. 25 e sulla testata o frontespizio che, per tal modo si viene a formare nella parte sovra alzata della casa, sul confine dell'altra parte di altezza minore dovranno essere continuate lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel tratto che da questo è visibile.

Articolo 27.

Nessuna nuova casa potrà avere più di cinque piani compreso il terreno, ferme restando le disposizioni dell'art. 25 circa l'altezza totale del fabbricato e quelle dell'art. 28 per l'altezza dei singoli piani.

Articolo 28.

L'altezza interna dei locali di una casa non deve essere minore di 4 metri per il piano terreno, di 3 metri per gli altri piani misurata dal pavimento al limite inferiore dei soffitti. Per gli ambienti coperti a volta l'altezza sarà la media fra quella del piano d'imposta e quella del culmine all'introdosso.

L'altezza netta media interna dei locali sottotetti destinati ad abitazione, non potrà essere minore di metri 2,50.

Tali sottotetti dovranno avere un soffitto in modo da lasciare fra l'orditura del letto e questo soffitto un intercapedine.

Articolo 29.

I pavimenti dei locali terreni quando non abbiano cantine sottostanti devono essere muniti di vespaio ben ventilato che non dovrà avere un'altezza minore di 60 cm.

Gli scantinati saranno permessi per uso di servizio. Non potranno però essere abitati.

Articolo 30.

Ogni edificio dovrà avere corti o cortili quando sia necessario per dar luce ed aria ai locali interni. Tali corti o cortili avranno una superficie non inferiore alla quinta parte della superficie delle pareti che lo recingono e il lato minore di tali cortili non potrà essere mai inferiore all'altezza di un terzo del fabbricato più alto. Sarà consentito in casi speciali che il lato minore sia eguale ad un terzo della media dell'altezza dei fabbricati recingenti il cortile.

In ogni caso la superficie dei cortili non dovrà mai essere inferiore a mq. 36 ne alcun lato minore di 4 metri misurati dal filo muro.

Articolo 31.

Il piano dei terrazzini o balconi deve essere assicurato convenientemente in proporzioni delle loro dimensioni con mensole di pietra o di metallo.

Di regola, salvo l'eccezioni che per speciali motivi d'indole architettonica l'Autorità Comunale credesse di accordare, i terrazzini verso il suolo pubblico non potranno essere costruiti ad altezza minore di 3 metri se sporgenti dal vivo muro fino a 30 centimetri o minore di 4 metri se con sporgenza maggiore.

Dette altezze saranno misurate dal suolo alla parte inferiore delle lastre dei terrazzi.

In ogni caso i terrazzi non potranno sporgere più di metri 1,20 sulla pubblica strada.

Potrà essere impedita la costruzione di terrazzi nelle vie di larghezza inferiore ai metri 6.

Quando le strade non siano munite di marciapiede rialzato l'altezza minima dei terrazzi non dovrà essere inferiore a metri 4.

Articolo 32.

Le finestre dei sotterranei potranno essere aperte nella base degli edifici non mai sul piano del marciapiede ne in contatto col medesimo e saranno fornite di inferriata.

Articolo 33.

Le porte verso il suolo pubblico devono essere disposte in modo che si aprano all'interno e non mai all'esterno.

Non potranno aprirsi verso la pubblica via le finestre che siano ad altezza minore di metri 2.

Articolo 34.

Con speciale autorizzazione del Podestà e coll'osservanza alle speciali prescrizioni da lui imposte potrà essere consentita l'applicazione di tellicci o marquise.

In ogni caso questi tellicci non potranno sporgere più della larghezza del sottostante marciapiede diminuita di 50 cm. e dovranno essere munite di condotte per raccogliere opportunamente e smaltire le acque di pioggia. È in facoltà dell'Amministrazione permettere per detti tellicci una sporgenza maggiore specie nelle vie in cui è precluso il transito a carichi ingombranti.

Tali concessioni saranno però sempre temporanee e revocabili quando l'Autorità Comunale lo creda.

CAPITOLO SESTO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI

Articolo 35.

Le case da adibirsi ad uso di abitazione dovranno essere aeree, illuminate, intonacate internamente ed esternamente, imbiancate e colorite e munite di convenienti docce tanto nelle facciate esterne che in quelle interne prospicienti corti o cortili; ogni quartiere dovrà essere provvisto:

- a) di acqua potabile quando esiste la condotta stradale;
- b) di un lavandino nell'antilatrina almeno che non si tratti di case economiche, ed acquai con relativi sifoni e sfiatatoi;
- c) di un cesso almeno per ogni appartamento munito di finestre verso l'esterno.

Ogni edificio dovrà essere provvisto di tubazioni perfettamente impermeabili per lo smaltimento delle acque domestiche, quando occorra, e di camini con cappello o fumaiolo in perfetto stato di funzionamento.

Tutti i locali destinati ad esercizio pubblico, studi, rimesse e simili, dovranno essere provvisti di latrine ed in ogni caso una o più latrine potranno essere disposte nel cortile verso i quali detti locali abbiano accesso diretto.

Articolo 36.

La conduttura per raccogliere le materie dei cessi debbono essere: a) metalliche, se di ghisa con giunture impiombate o costruite in modo da rendere impossibile ogni filtrazione tanto nei muri quanto nelle condutture dell'acqua e facilmente ispezionabili; i diametri interni non debbono essere maggiori di cm. 12 se le latrine sono con sifoni che immettono acque di lavaggi con violenza, altrimenti i diametri dovranno essere di centimetri 15 o più;

b) in grés purchè le parti incastrate nei muri, siano collocate dentro un canale con pareti impermeabilizzate ed in modo che sia facilmente ispezionabile per tutta la sua lunghezza;

c) prolungate fin sopra la copertura della casa, e dove questa sia più bassa delle contigue, dovranno essere prolungate fino ad un'altezza sufficiente perchè il loro sbocco non possa portare danno e insalubrità ai vicini, ne essere troppo vicine a finestre e ad eventuali serbatoi di acqua potabile. Purchè costruite con massima cura e perfettamente aggiustate, potranno essere in casi speciali usati anche tubi di eternit.

Articolo 37.

Le condutture di scarico degli acquai, lavandini, vasche da bagno, debbono essere munite di sifone doppio d'interruzione e tali condutture dovranno essere eseguite con materiali che presentino la massima garanzia di impermeabilità.

Articolo 38.

Le acque di rifiuto e le materie escrementizie delle abitazioni, dovranno essere convogliate nei canali della fognatura comune. Quando questa manchi sarà provveduto alla costruzione di pozzi neri a tenuta.

Articolo 39.

I bracci d'immissione dei fognoni privati nelle pubbliche fogne saranno fatti e mantenuti a spese del proprietario.

18

Per la costruzione anche se intimata dal Comune dovrà riportarsi speciale licenza e l'immissione verrà eseguita adottando le dimensioni, pendenze e forme che saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora il proprietario lo richieda, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà eseguire direttamente tali opere dietro rimborso delle spese incontrate.

Articolo 40.

Allorchè il Comune modifica la sede o la forma della fogna Comunale i proprietari dei fognoni privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire i loro sbocchi alla fogna secondo le esigenze della nuova opera Comunale a tutte loro spese. Così anche se si verificherà che i fognoni privati già immessi nella fogna municipale, risultino irregolari o dannosi al buon funzionamento della fognatura i possessori di essi sono obbligati a modificarli a loro spese.

Anche per tali lavori il Comune potrà se richiesto provvedere all'esecuzione diretta e i proprietari dovranno rimborsare il Comune delle spese per tali lavori incontrate.

Articolo 41.

I pozzi neri compresi quelli biologici dovranno essere praticati nel sottosuolo non coperto del fabbricato.

Saranno costruiti con recipienti senza discontinuità di cemento armato con smalto inattaccabile all'interno, ovvero costruiti in muratura con intonaco di cemento all'interno ed in ogni caso esternamente difesi da uno strato di cm. 30 di argilla e chiusi mediante un coperchio ermetico. In casi particolari il Comune potrà autorizzare la costruzione di tali pozzi neri nel sottosuolo della pubblica via e la concessione avrà sempre carattere temporaneo.

Articolo 42.

I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto dovranno essere costituiti da tubi cilindrici di metallo, di cemento e grès perfettamente regolari con vernice inattaccabile all'interno con giunzioni di perfetta tenuta. Essi devono avere sezioni e pendenze sufficienti al libero scolo delle materie che devono smaltire.

Articolo 43.

Tutti gli imbocchi dei fognoni nei cortili od in altri spazi interni alle abitazioni devono essere muniti di chiusini, imbodori ed a tenuta d'acqua.

Articolo 44.

I muri dei fabbricati nelle parti fronteggianti il suolo pubblico dovranno essere muniti di zoccoli in pietra o in altro materiale resistente ed impermeabile, dell'altezza non minore di cm. 80.

Articolo 45.

I proprietari dei fabbricati sono obbligati raccogliere entro doccie le acque delle grondaie e farle discendere rinchiuso dentro tubi, ed ove esistono pubbliche fogne prossime alle fronti dei fabbricati ad immettervele a proprie spese a mezzo di fognoli. Per l'esecuzione di tali lavori valgono le prescrizioni dell'art. 39.

I tubi delle acque pluviali devono essere in ghisa fino a due metri dal suolo, se internati nel muro potranno essere di altro materiale adatto. Le parti superiori di dette doccie potranno essere di lamiera zingata o altresì di ardesia artificiale o materiale similare.

Articolo 46.

Nessun fabbricato potrà essere adibito ad uso di abitazione se non dopo che sia stato rilasciato dal Podestà il nulla osta di abitabilità, nel quale dovrà essere dichiarato che le prescrizioni del regolamento edilizio e di quello di igiene in uso nel Comune di Livorno sono state osservate oltre a ciò dovrà essere cura dell'Ufficio d'Igiene constatare il perfetto asciugamento dell'edificio.

Il possessore del fabbricato dovrà consentire quelle prove speciali che l'Autorità Comunale crederà di prendere per constatare il buon funzionamento del servizio di fognatura oltre che a tutti gli assaggi che detta Autorità crederà di compiere allo scopo di assicurarsi della normale esecuzione dell'edificio.

Nel caso si tratti di edifici industriali, capannoni o magazzini, od altri edifici non adatti ad uso di abitazione dovrà essere richiesta entro un mese dall'utilizzazione di essi il certificato di ultimazione dei lavori che verrà rilasciato dal Podestà in seguito ad accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico e d'Igiene.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESTERNO DEI FABBRICATI ED IL SUOLO STRADALE

Articolo 47.

È vietato eseguire scavi, rompere il suolo stradale per piantarvi pali, per immettere o restaurare le fognature nel sottosuolo per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro scopo, senza aver riportato licenza all'Autorità Comunale.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altre opere Municipali alterate dal concessionario della licenza, sarà eseguito dagli appaltatori della manutenzione stradale sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, oppure direttamente da detto Ufficio, i relativi conti firmati dall'ingegnere di detto Ufficio saranno pagati dal concessionario agli appaltatori o rimborsati al Comune.

Dopo ciò, e dopo constatato che furono osservate tutte le condizioni della licenza, sarà restituito il deposito di garanzia che oltre la relativa tassa, sarà stato depositato all'atto della domanda presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 48.

L'Autorità Comunale con speciali prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale, potrà concedere, contro il relativo pagamento di una tassa, che si creino intercapedini coperte a difesa di locali sotto il suolo stradale.

Tutte le spese per tali lavori sono a carico del concessionario il quale dovrà provvedere anche ai depositi in garanzia del perfetto ripristino della pavimentazione e del suolo stradale.

Articolo 49.

È vietata qualunque occupazione, anche temporanea e anche con oggetti facilmente mobili, del suolo, dell'aria, dei muri, dei giardini e di qualunque altro luogo o costruzioni di pubblica pertinenza.

L'Autorità Comunale potrà permettere l'occupazione temporanea del suolo e cose pubbliche coi mezzi e nei modi che essa riconoscerà concili-

abili con il decoro e la comodità cittadina e mediante il pagamento delle relative tasse.

L'Autorità Comunale potrà permettere l'occupazione del suolo pubblico con piccoli chioschi, dietro pagamento delle tasse stabilite o da stabilirsi, quando l'occupazione non risulti di ostacolo alla circolazione pubblica o non sia contraria al decoro della località. In ogni caso degli chioschi devono essere costruiti secondo tipi o disegni che abbiano ottenuto l'approvazione dell'Autorità Comunale.

Articolo 50.

Potrà permettersi l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che l'Autorità Comunale imporrà in ogni singolo caso. In generale le tende aggettanti sono proibite nelle strade prive di marciapiedi rialzati. Nelle strade con marciapiede la loro sporgenza deve essere al massimo minore di 50 cm. della larghezza del marciapiede salvo speciali eccezioni che verranno voluta autorizzate. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi debbono stare ad altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo quando siano normali alla strada.

Sono proibite le appendici verticali anche di tela o guarnizioni di frangia che pendano a meno di mt. 2,20 dal suolo.

Le tende dovranno essere mantenute in buono stato e pulite.

Ove, nulla osi nei rapporti della luce e della aereazione dei piani ammezzati, potrà concedersi la licenza di porre tende verticali nel vano delle arcate o negli intercolonnii dei portici.

In tal caso le tende dovranno essere tutte eguali per materie, forma, colore e decorazione ed essere manovrate con meccanismi del tipo da approvarsi dall'Autorità Comunale.

Articolo 51.

In caso di riparazione o di modificazione del piano stradale, che richiedesse la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo pubblico in forza di licenza Municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, colle modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a tutte loro spese rischio e pericolo.

Articolo 52.

Sono vietati i paracarri e i gradini sporgenti salvo casi speciali ed eccezionali nelle strade dove esistono i marciapiedi e in ogni altro luogo di uso pubblico; le canne e cappe dei camini in muratura, le tettoie, le inferriate ed altre opere sporgenti dai muri, i cavalcavia, gli archi attraverso le strade e qualunque altra opera che alteri la continuità dell'allineamento stradale e ingombri il suolo pubblico e l'aria pubblica. Nessuna delle anzidette opere potrà restaurarsi e rafforzarsi senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale se del caso potrà ordinarne la rimozione. Sempre che si tratti di opere già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI RIQUARDANTI TALUNE SERVITÙ DI PUBBLICA UTILITÀ
(per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico si richiama la legge 11 giugno 1922, n. 778)

Articolo 53.

L'Autorità Municipale potrà collocare senza dare nessun compenso, sui muri esterni degli edifici pubblici e privati, le labelle con la denominazione delle vie, piazze, corsi, vicoli ecc., i segnali dell'altitudine del luogo, le piasirine indicatrici degli idranti, gli avvisi e i segnali luminosi relativi alle norme di circolazione, i sostegni per la pubblica illuminazione, i fili per la luce elettrica, i tubi di gas, gli orinatoi e le relative opere accessorie.

Articolo 54.

È vietato ai rispettivi proprietari di rimuovere o alterare le opere di cui all'art. precedente. Se occorresse necessariamente rimuoverle per l'esecuzione di lavori, se ne dovrà fare espressa domanda, e qualora in dette occasioni esse venissero danneggiate il proprietario sarà obbligato al ripristino o restauro, od anche al pagamento a seconda dei casi.

Articolo 55.

Ogni proprietario deve apporre e mantenere a ciascuna porta esterna del proprio edificio il numero civico, che sarà fornito dall'Autorità Municipale secondo il tipo da essa scelto.

Per l'osservanza di quanto sopra dovrà essere dichiarata all'Autorità Municipale qualunque nuova apertura o chiusura d'accesso.

Articolo 56.

È in facoltà dell'Autorità Municipale di intimare ai proprietari e per essi agli amministratori nei nomi di ripulire, restaurare, colorire le facciate degli edifici ed i muri a confine o in vista delle strade, piazze o spazi di suolo pubblico.

L'Autorità Comunale curerà nei limiti del possibile che i restauri di una stessa piazza o strada avvengano contemporaneamente.

Articolo 57.

Per ogni nuova fabbrica ricorrente su pubbliche vie o piazze della città, frazioni e luoghi di pubblico passaggio, il proprietario avrà l'obbligo della costruzione a proprie spese dei marciapiedi lungo la fronte dei nuovi stabilimenti.

L'Autorità Comunale potrà provvedere alla costruzione diretta dei marciapiedi dietro rimborso delle spese incontrate, che fanno carico al proprietario (art. 109 del regolamento di Polizia Municipale 18 maggio 1867, visto dal Ministero dell'Interno il 24 del detto mese).

La larghezza dei marciapiedi è determinata in un sesto della larghezza della via e per le piazze è stabilita in metri tre al più quando delle dimensioni non siano in contrasto con le esigenze estetiche o di pubblica viabilità.

Quando sia prescritta una eccedenza di larghezza, la maggiore spesa andrà a carico del Comune. Quando sulle piazze o strade vi sia già un marciapiede dinanzi ad altre fabbriche esistenti, quello da costruirsi dal proprietario a tutte sue spese sarà del medesimo materiale, negli altri casi e cioè quando nella località non esistono ancora marciapiedi, l'Autorità Comunale avrà facoltà di fissarne le dimensioni e il materiale.

Articolo 58.

L'Autorità Municipale, per la tutela della sicurezza pubblica avrà diritto di prevenire la rovina di edifici di qualunque sorta; costringendo i proprietari

alle occorrenti riparazioni o promuovendo la demolizione ai termini dell'articolo 76 della legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Articolo 59.

Tutti i terreni di proprietà privata a confine di vie, piazze o giardini e spazi di suolo pubblico, dovranno essere chiusi nei lati che corrispondono nelle suddette vie, piazze ecc.

Le chiusure dovranno consistere in opere murarie o cancellate; in casi eccezionali e di carattere temporaneo sarà ammessa la chiusura con rete metallica. L'altezza di tali chiusure non dovrà essere inferiore ai metri 2,50.

Per i terreni situati lungo il mare i recinti dovranno sempre consistere in cancellate in ferro che potranno essere sovrapposte a parapetti in muratura con cimasa di pietra o di altro materiale resistente purchè detti parapetti non siano alti più di mt. 1, le cancellate dovranno restar prive di lamiera, di piante rampicanti o altro che ostacoli alla vista del mare.

Articolo 60.

Per le costruzioni che si domanda di eseguire in un isolato destinato per edifici adiacenti dovranno essere osservate le seguenti norme:

1. — Di regola gli edifici dovranno costruirsi a filo della linea stradale di modo da non lasciare scoperti muri nudi degli edifici contigui e da non offrire fiancate nude o parti nude alla pubblica vista.

2. — Potrà essere concesso di rientrarsi dalla linea stradale quando si stipuli una convenzione fra tutti i frontisti della strada o tronco di strada con intervento del Comune per arretrare la linea di fabbrica dalla linea di strada in modo da evitare muri di frontespizio.

Nei casi precedenti le parti del muro nudo che rimanesse tuttavia aperte alla pubblica vista dovranno, a cura del proprietario che non ha provveduto a coprire il muro stesso col proprio edificio, essere decorate con motivi architettonici di piccolo oggetto e convenientemente intagliate.

Chi fabbrica in arretrato rispetto alla linea stradale deve mantenere la facciata parallela a detta linea e in caso diverso deve adottare una disposizione che l'Amministrazione Comunale giudichi rispondente ai concetti del piano regolatore specialmente nei riguardi della estetica.

In ogni caso si dovrà provvedere ad una decorosa sistemazione della zona in arretramento.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa ai piani

superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato sarà determinata in base alle norme dell'art. 25, aggiungendo alla larghezza della via quella zona arretrata. Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato, risultante da atto notarile stipulato con l'intervento del Comune e regolarmente trascritto.

Articolo 61.

Le costruzioni che si domanda di seguire in un isolato destinato per edifici non adiacenti, dovranno avere tutte le facciate convenientemente decorate.

È fatto obbligo ai proprietari di costruire i muri perimetrali degli edifici disposti verso le linee di confine coi terreni adiacenti, escluso quella prospiciente la via o piazza, ad almeno tre metri di distanza dal citato confine. Per detta disposizione lo spazio libero fra un edificio e l'altro, dovrà essere al minimo di metri sei.

CAPITOLO NONO

DISPOSIZIONI RIQUARDANTI LA STABILITÀ DEGLI EDIFICI

Articolo 62.

Tutti gli edifici dovranno essere eseguiti applicando le migliori regole d'arte muraria, ed eseguite secondo calcoli di stabilità specialmente in obbedienza al Regio Decreto Legge 13 marzo 1927, n. 431.

Articolo 63.

È vietato di costruire edifici sul ciglio, o al piede di appicchi, su terreni franosi o comunque atti a scendere, e sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Articolo 64.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono essere sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappel-

laccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incastrate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto, o si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolli, si debbono adottare i mezzi dell'arte per ottenere un solido appoggio delle fondazioni; oppure queste debbono essere costruite da una platea generale convenientemente calcolata o su pali di cemento o legno convenientemente infissi.

Articolo 65.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di calcinaccio di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o faccie non sia superiore a metri 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, non risulti superiore a $1/6$ del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Articolo 66.

Nei piani superiori a quello terreno, dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travature del solaio dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25.

Articolo 67.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, quando la temperatura si mantenga per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nella struttura di cemento armato, dovranno essere sfreattamente osservate le prescrizioni per accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con Decreto Presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni. Per gli altri materiali di costruzione, saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i Lavori Pubblici.

CAPITOLO DECIMO

PREVENZIONE E DIFESA DAI PERICOLI DELL' INCENDIO

Articolo 68.

Le scale dei fabbricati di uso collettivo, i passaggi alle scale e le gabbie di scale debbono essere costruite con materiale resistente al fuoco; i gradini e i pianerottoli, in lasira di marmo, debbono essere sostenuti da armature, pure di materiali resistenti al fuoco.

Le gabbie di scala che non hanno finestre con serramenti, debbono essere sopralzate di almeno m. 1,50 sul tetto ed avere in questa parte, finestre facilmente apribili.

Ogni edificio deve avere almeno una scala in diretta comunicazione con una strada, o con cortili aperti.

Se l'area coperta è maggiore di 350 mq., gli edifici a qualunque scopo essi servono, debbono essere provvisti di almeno due scale continue dalla base alla sommità.

Se l'area coperta è maggiore di 600 mq., il numero delle scale deve essere in proporzione all'eccedenza (una scala in più ogni 300 mq. o frazione, se tale frazione superi i 150 mq.).

Articolo 69.

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala, deve essere chiuso da pareti resistenti al fuoco, ed esser munito di porte pure resistenti al fuoco.

Articolo 70.

Le parti dei fabbricati che hanno altezze superiori di 18 metri (compresi

i tetti e le divisioni dei sottotetti abitabili a qualunque altezza) devono avere parati e impalcature resistenti al fuoco. Potranno ritenersi resistenti al fuoco anche le strutture in legno, quando siano giudicate convenientemente protette.

Tutti gli impianti di sottotetti praticabili, in legno, devono essere protetti con uno strato di materiale incombustibile e difficilmente disgregabile, (pavimento di lavelle di colto o di piastrelle di cemento) dello spessore di almeno cm. 4.

Articolo 71.

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione di uffici, di deposito di materiale combustibile, devono essere rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente (cemento, terra cotta e simili) dello spessore di almeno cm. 3.

In casi speciali, a giudizio della Commissione edilizia, potrà essere richiesto o consentito un rivestimento di spessore maggiore o minore di cm. 3.

Articolo 72.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto in numero di almeno uno per ogni campata o parte di campata, compresa fra due successivi muri tagliafuoco.

Gli abbaini nel caso che le stanze in cui essi sono aperti siano abitabili, debbono avere le pareti incombustibili o rivestite da strato incombustibile, ed essere distanti non meno di m. 3 dal muro tagliafuoco. Nelle vie e nei cortili larghi meno di 15 metri, le gronde devono essere di materiale resistente al fuoco.

Articolo 73.

I fabbricati contigui dovranno essere separati da muri tagliafuoco dello spessore di almeno m. 0,25 e dell'altezza di m. 0,60 sopra il tetto, salvo prescrizioni speciali. Se i fabbricati sono di differente altezza, il muro tagliafuoco dovrà superare almeno 0,60 il fabbricato più basso quando la differenza sia inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il muro di divisione dovrà essere costruito in modo da proteggere interamente, con uno spessore di almeno 15 cm. di materiale resistente al fuoco, tutte le parti in legname dell'edificio più elevato.

Se una campata di tetto, supera i trenta metri di lunghezza, dovrà essere divisa con separazione a tagliafuoco.

Articolo 74.

I locali destinati a contenere 40 persone o più, devono avere almeno due uscite in facile comunicazione con cortili opportunamente ubicati e distanziate l'una dall'altra, con porte aprendisi dall'interno verso l'esterno e risponderà a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio potrà essere imposta tale cautela, anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente. Per i locali destinati a spettacoli pubblici, dovrà essere esaminato caso per caso, che essi rispondano a tutti i requisiti di sicurezza in caso di incendio.

Articolo 75.

La capacità di un singolo ambiente, destinato ad uso commerciale od industriale, non può essere superiore a metri cubi 7000.

Due ambienti contigui di uso commerciale od industriale che risultino complessivamente di capacità superiore a metri cubi 7000, devono essere separati con struttura a tagliafuoco. Le aperture di comunicazione fra i due ambienti, debbono essere limitate al minimo necessario, tanto nel numero che nelle dimensioni; devono essere munite di serramenti resistenti al fuoco.

In determinati casi, e quando esistono condizioni speciali atte a prevenire e limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, potrà il Podestà su conforme parere della Commissione Edilizia, ammettere deroghe alle norme precedenti.

Articolo 76.

I locali adibiti a deposito di combustibile, nei quali sono collocati forni per pane, per pasticcerie e simili, o forni metallurgici, o fucine, fornelli di fusione e simili, e ciascuna costruzione in essi locali esistenti, devono essere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco.

Gli apparecchi di riscaldamento, con focolai di caloriferi, le stufe a carbone, a legna, a gaz ed elettriche, i caminetti, le cucine così dette economiche, ecc., debbono essere convenientemente distanziate ed isolate dalle strutture di materiale combustibile, (tramezze di legno, soffitti, pavimenti di legno, ecc.).

Articolo 77.

Dovranno essere protetti mediante impianti interni di spegnimento ad acqua sotto pressione sufficiente:

1. — I fabbricati di altezza superiore ai m. 23 di cui all'art. 25. Le prese d'acqua sotto pressione saranno disposte, oltre che al piano terreno, nelle gabbie di scala una per ogni piano per la parte superiore ai m. 23 a piani alternati per la parte inferiore.

2. — I fabbricati di qualsiasi altezza, che abbiano una delle seguenti destinazioni speciali:

- a) alberghi, collegi, pubblici dormitori, ecc.
- b) grandi sale di riunione, sale di cinematografo, da ballo per rappresentazioni anche se sia ammesso il pubblico non pagante, grandi magazzini di vendita;
- c) stabilimenti industriali, laboratori officine che impiegano più di 150 operai;
- d) depositi di combustibile o infiammabili, scuderie, rimesse per automobili.

3. — Le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destinazione le quali coprano una superficie di almeno mq. 3000 ed abbiano una profondità superante i m. 100 della fronte stradale.

Le prese d'acqua degli impianti interni dovranno essere munite di raccordi uguali a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale per il pubblico servizio di spegnimento, ed essere convenientemente corredate di tubo flessibile e di lancia.

CAPITOLO UNDICESIMO

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI REGOLATORI

Articolo 78.

I privati, che volessero procedere all'appressamento dei terreni fabbricativi, dovranno fare regolare domanda al Podestà presentando una relazione ed il piano particolareggiato delle preselle coll'indicazione delle nuove strade e piazze da aprire.

Articolo 79.

I disegni relativi al piano suddetto saranno almeno in scala da 1 a 1000 e dovranno comprendere:

1. — La planimetria generale con tutte le quote altimetriche necessarie per avere un concetto chiaro del collegamento delle nuove arterie colle strade e piazze esistenti;

2. — L'orientamento delle strade con le relative sezioni longitudinali e trasversali, rendendo con queste visibili anche le fognature bianche, le condutture per l'acqua, per il gas, ecc., ed il loro modo di costruzione.

Articolo 80.

Le strade da progettare nei nuovi piani regolatori avranno la seguente larghezza: m. 12 per le strade di secondo ordine quando i fabbricati presistenti non lo impediscano; m. 18 per le strade di prim'ordine; m. 24 per le arterie principali.

Per le strade interne che servono solo a disimpegno delle abitazioni si ammette un minimo di m. 8 di larghezza; in questo caso però le costruzioni disteranno di metri due dall'allineamento stradale, con chè i fabbricati risulteranno distanti tra loro metri dodici.

Articolo 81.

Le strade dovranno essere fornite di marciapiedi di larghezza non inferiore al sesto della strada; ad ogni modo tale marciapiede non dovrà avere mai larghezza inferiore ad un metro.

Articolo 82.

Nella relazione di cui all'art. 80 dovrà indicarsi chiaramente il tipo dei fabbricati che dovranno sorgere e la loro distribuzione, e quanto altro occorre per dare un concetto chiaro delle opere da eseguire.

Articolo 83.

La costruzione delle strade colla loro massicciata, relativa fognatura e condutture varie, dovrà di regola precedere la costruzione dei fabbricati per assicurare il collegamento con le strade e piazze esistenti. In casi speciali potrà il Podestà concedere che la costruzione delle strade sia fatta contemporaneamente alla costruzione dei fabbricati, non mai dopo.

Articolo 84.

La spesa per la costruzione delle strade, di regola è sostenuta da chi fa la domanda per l'appressamento; potrà concorrere alla spesa il Comune qualora riconosca utile e conveniente la costruzione delle medesime.

Oltre sostenere la spesa di costruzione delle strade il proprietario o il richiedente l'appresellamento dovrà rimborsare al Comune le spese di manutenzione, nettezza, innaffiamento, illuminazione ecc., nella misura che verrà volta per volta indicata, qualora non venga provveduto direttamente dal proprietario.

CAPITOLO DODICESIMO

APERTURA E CHIUSURA DI STRADE

Articolo 85.

Quando uno o più proprietari intendono di aprire una strada privata o iniziarne la costruzione, devono presentarne al Podestà il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivenerne alla stipulazione, a loro spese, in un atto notarile da trascrivere, dal quale resulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dal Podestà e di provvedere anche agli scarichi a norma dei Regolamenti Municipali.

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi i proprietari dovranno fare un deposito in danaro, il cui ammontare sarà stabilito dal Podestà e risulterà dall'atto notarile.

Le strade costruite nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento o anche nella zona immediata adiacente dovranno essere in piena conformità o in relazione organica con detti piani; dovranno avere una larghezza non minore di 12 metri, riducibile sino ad 8 per strade fiancheggiate da zone a giardino che garantiscono una regolare distanza di almeno metri 12 fra le fronti dei fabbricati; e dovranno ove siano a fondo cieco, essere chiuse, nella parte comunicante con lo spazio pubblico, con muro o anche con cancello apribile, il cui disegno dovrà essere prima approvato dal Podestà.

Le case e le costruzioni in genere, che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette alle disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

Anche le vie private già esistenti e comunicanti colle vie o piazze pubbliche dovranno, ove siano a fondo cieco, essere chiuse con un muro o cancello, anche apribile, da eseguirsi conforme a disegno prima approvato,

e dovranno in ogni caso essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle acque.

Il Podestà avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

Articolo 86.

Chi intendesse fabbricare su aree fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito col Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente, o da strada privata aperta al pubblico passaggio.

Tale obbligo è da osservarsi anche per le costruzioni che si volessero eseguire secondo, linee di Piano regolatore eccetto che, prima dell'inizio dei lavori, siano intervenuti col Comune accordi per l'esecuzione del piano stesso.

Non sono applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni che si trovano oltre i limiti del piano di ampliamento.

Articolo 87.

E in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assifi solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

Le cave di sabbia, di argilla e di pietra è simili dovranno essere racchiuse con recinto quando fronteggiano strade pubbliche o private, o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del sottosuolo.

CAPITOLO TREDICESIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 88.

Per i fabbricati già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e prospicienti sulle vie e piazze pubbliche, i quali non siano in regola con le prescrizioni di questo Regolamento per uno dei seguenti motivi:

a) perchè le facciate siano incomplete nelle parti murarie e decorative;

b) perchè le facciate sono in stato di decadenza e deperimento, e richiedono opere di restauro e nuova coloritura;
c) perchè gli affissi, le cancellate, le ringhiere abbisognano di essere riparate e verniciate;

d) perchè le porte a terreno aprono verso la strada.
e) perchè non è provveduto al prescritto scarico delle acque di pioggia raccolte dai tetti;

f) perchè le scritte e insegne di negozi sono disdicevoli, contrarie alle leggi dell'ornato pubblico o scorrette;

g) perchè le tende dei negozi sono troppo basse o deperite;
h) perchè alcuni scarichi di camini non sono condotti sopra il tetto e sfogano fuori del muro prospiciente una pubblica via o piazza.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, redigerà un elenco dei lavori ritenuti strettamente necessari a rendere i fabbricati stessi conformi alle leggi del pubblico ornato e alle disposizioni del presente regolamento, e assegnerà quindi a ciascun proprietario un congruo termine, entro il quale si dovranno eseguire i detti lavori.

Articolo 89.

Il Podestà udito il parere della Commissione Edilizia potrà, con le stesse formalità prescritte, all'ultimo comma dell'articolo precedente, imporre che entro un congruo termine siano condotti a termine gli edifici che per qualsiasi ragione risultassero tutt'ora incompleti.

Così potrà prescrivere quando sia legalmente possibile che vengano completati quegli edifici i cui lati sono predisposti per essere appoggiati ad altri edifici ed a causa della raggiunta sistemazione edilizia non sia possibile che l'altro edificio da appoggiarsi venga costruito, o comunque quando il proprietario abbia dato una sistemazione provvisoria a tale facciata predisposta per l'ap. oggiio.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

PENALITÀ

Articolo 90.

I contraventori al presente regolamento saranno puniti a termini dell'articolo 226 del testo unico della legge Comunale e Provinciale approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915 n. 148, previa l'osservanza del procedimento stabilito all'art. 227 e seguenti e con l'inasprimento della penalità per la contravvenzione alle norme dei regolamenti edilizi stabiliti dalla legge 26 febbraio 1928, n. 616, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1928, n. 82. Ferme restando le penalità contemplate nell'articolo 294 del vigente regolamento d'Igiene.

Se la contravvenzione riguarda un'opera già eseguita o cominciata contro le prescrizioni del presente regolamento, il contravventore oltre alle sanzioni anzidette, sarà obbligato a ridurre le cose alle condizioni prescritte se ciò è possibile, o ad abbattere interamente ciò che abbia costruito qualunque sia l'opera incominciata e senza che possa mai invocare a suo discarico la lontananza degli Agenti Municipali o la mancata opposizione al primo cominciamento delle sue abusive costruzioni.

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale o separatamente promouere dal magistrato la facoltà di eseguire di ufficio le opere a spese del contravventore qualora questi si rifiutasse di eseguirle.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli articoli 153 e 378 della legge sui lavori pubblici.

Articolo 91.

Il presente regolamento annulla il precedente del 7 luglio 1914 approvato dall'Onor. le Giunta Provinciale Amministrativa nell'adunanza 20 agosto 1914 ed omologato dall'Ill.mo Sig. Prefetto il 21 dello stesso mese.